



Deliberazione n° 32

in data 31/05/2022

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue e questo di trentuno del mese di Maggio, alle ore 17:42, nella Residenza Comunale, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	TONDI FABRIZIO	P	
2	VOLPINI NICCOLO'	P	
3	ROMANI LUCILLA	P	
4	MARTINI MARIA LORENZA	P	
5	TONDI SERENA	P	
6	FORTI LUCIANO	P	
7	SABATINI MASSIMO	P	
8	ZOPPI ANDREA		A
9	TONDI LUCA	P	
10	CASTRO ROSARIO	P	
11	MAMMOLOTTI CINZIA	P	
12	BAIOCCHI FRANCESCA BRUNA	P	
13	ROMANI FRANCESCA		A
Totale		11	2

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Presidente, assistito dal Vice Segretario Dott. Giulio Fallani, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

Il Vice Segretario comunale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dichiara che il file audio informatico, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti, è riportato nella delibera n. 29 della seduta odierna, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con delibera n. 28 del 30/07/2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*";

VISTO che la disciplina della TARI è prevista nella Legge di Stabilità n° 147 del 27/12/2013 nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, rinominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR") approvato con la Delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di Stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare in data odierna è stato approvato il Piano Economico Finanziario per l'anno 2022;

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del Piano Finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27 Marzo 2007 con la quale è stato approvato il "Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali" e successive modificazioni;

RICHIAMATO il vigente Regolamento TaRi, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 25/07/2014 e successive modificazioni;

VISTA la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 di conversione del Decreto "Milleproroghe", la quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno;

VISTO che lo stesso Decreto "Milleproroghe" dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024.

VISTO l'art. 43, comma 11, del D.L. n. 50 del 17/05/2022 che detta:

"All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»;

CONSIDERATO CHE le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all'anno 2022, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.it entro il 28 Ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. N° 267/2000;

VISTO il parere del Revisore Unico;

Con voti espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti:

Favorevoli n. 8

Contrari n. 3 (Castro R., Mammolotti C., Baiocchi F.B.)

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di approvare la ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:

- 77,50 % per le utenze domestiche;
- 22,50 % per le utenze non domestiche;

- di approvare la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:

- 75,00 % per le utenze domestiche;
- 25,00 % per le utenze non domestiche;

- di approvare per le utenze domestiche, per l'anno 2022, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fisse e variabili della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

Numero dei Componenti	Ka	Kb
1 componente	0,86	1
2 componenti	0,94	1,6
3 componenti	1,02	2
4 componenti	1,1	2,2
5 componenti	1,17	2,9
6 componenti	1,23	3,4

- di approvare per le utenze non domestiche, per l'anno 2022, i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti con le tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99, così come risulta nel prospetto seguente:

n°	Categoria Attivita'	Kc Coefficiente Potenziale di Produzione	Kd Coefficiente di Produzione Kg/mq anno
01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,82
02	Cinema e Teatri	0,43	3,93
03	Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	4,4
04	Campeggi, Distributori di Carburanti, Impianti Sportivi	0,78	7,12
05	Stabilimenti Balneari	0,56	5,15
06	Esposizioni e Autosaloni	0,45	4,07
07	Alberghi con Ristorante	1,08	12,31
07 B	Agriturismi con Ristorante	1,08	11,13
08	Alberghi senza Ristorante	1,02	9,39
08 A	Case Vacanza, Affittacamere e Agriturismi senza Ristorante	1,02	8,60
09	Case di Cura e Riposo	1,18	10,88
10	Ospedali	1,26	11,61
11	Uffici, Agenzie, Studi Professionali	1,22	11,23
12	Banche e Istituti di Credito	0,86	7,89
13	Negozi di Abbigliamento, Calzature, Librerie, Cartolerie, Ferramenta e altri beni durevoli	1,07	9,86
14	Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,2	11,03
15	Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,79	7,28
16	Banchi di Mercato beni durevoli	1,34	12,27
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista	1,05	9,66
18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,74	7,95
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	9,8
20	Attività Industriale con capannoni di produzione	0,32	5,57
21	Attività artigianale di produzione di beni	0,43	6,05

	specifici		
22	Ristoranti, Trattorie, Osterie Pizzerie, Pub	3,25	45,08
23	Mense, Birrerie, Hamburgerie	3,5	32,2
24	Bar, Caffè, Pasticcerie	2,45	33,10
25	Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	1,92	17,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	17,6
27	Ortofrutta, Pescherie Fiori e Piante, Pizza a Taglio	4,23	38,9
28	Ipermercati di Generi Misti	1,73	15,86
29	Banchi di Mercato Generi Alimentari	5,03	46,25
30	Discoteche, Night Club	1,29	11,82

- di approvare la tariffa fissa unitaria e la tariffa variabile unitaria per le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei sopra indicati coefficienti come meglio specificato negli allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura minima è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata al giorno maggiorata del 50%;
- di dare atto che sull'importo del tributo sui rifiuti si applica il tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 9 del D.Lgs 30 Dicembre 1992, n. 5804, aliquota deliberata dalla Provincia.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti:

Favorevoli n. 8

Contrari n. 3 Castro R., Mammolotti C., Baiocchi F.B.)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente

Dott. Fabrizio Tondi

Il Vice Segretario

Dott. Giulio Fallani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.